



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 21 febbraio 2013

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: conapo.aosta@conapo.it

Posta certificata: conapo.aosta@postecert.it

URL: www.conapo.it

Prot. N. 10/2013 Segr. Rava

Al Presidente dell'Agenda
Regionale per le Relazioni
Sindacali
Elio Donzel

SEDE

Oggetto: **Accordo quadro regionale di lavoro in materia di prerogative sindacali – diffida –**

Con la presente, la scrivente O.S. CO.NA.PO. contesta la decisione della A.R.R.S. di invitare il nostro sindacato, per l'incontro fissato il 25 febbraio 2013 alle ore 15.00 presso la vostra sede, esclusivamente come uditor.

Riteniamo infatti di potervi partecipare a pieno titolo, al pari delle altre sigle sindacali confederali.

Consideriamo altresì, la motivazione da Voi adottata illegittima e ingiustamente discriminatoria, oltre che in violazione delle norme contrattuali e legislative in materia.

Vi ricordiamo che l'art. 6, comma 3, dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle D'Aosta (sottoscritto il 13.12.2010), stabilisce che «**i soggetti sindacali** abilitati alla contrattazione collettiva a livello di comparto regionale sono quelli di cui alla Legge regionale n. 22/2010».

Inoltre, in Valle d'Aosta, la contrattazione collettiva si distingue in «regionale di comparto, di settore e decentrata» (art. 46, l.r. n. 22/'10); e ancora «la contrattazione collettiva decentrata [...] coincide con la contrattazione di settore nel caso in cui il settore è composto da un solo ente. [...] La contrattazione collettiva decentrata e di settore si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata o di settore. Alla

scadenza del termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione» (art. 47, comma 5).

Ai sensi dell'art. 54, l.r. n. 22/'10 sono «**le organizzazioni sindacali rappresentative**» ad avere «diritto a partecipare alla contrattazione collettiva di comparto o di settore» (art. 54).

In sostanza, il discrimine è nella rappresentatività sindacale e non certamente nell'essere confederali o meno (tra l'altro, proprio l'accordo del 13.12.2010 in più punti – e già nelle premesse – equipara le “Organizzazioni Sindacali Confederali” a quelle di “categoria rappresentative del pubblico impiego a livello regionale”).

Per le ragioni qui sopra esposte Vi invitiamo a considerare la O.S. CO.NA.PO. legittimata alla trattativa per “accordo quadro regionale di lavoro in materia di prerogative sindacali”, e di comunicarci a stretto giro di posta la modifica.

In caso di mancato accoglimento delle nostre richieste, la scrivente sarà costretta ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di tutelare i propri interessi avverso la palese condotta antisindacale.

La presente costituisce atto formale di diffida e messa in mora.

Cordiali saluti.



Il Segretario Regionale
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.
CS Oliveri Simone

Simone Oliveri